



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 22012

Torino, 27 maggio 2022

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

Vista la comunicazione e-mail del 26.5.2022 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha comunicato che la soc. Canalese, iscritta al campionato serie A stagione 2022, ha iscritto unicamente una squadra del settore giovanile;

- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo “”OBBLIGO SETTORE GIOVANILE”” della Circolare Federale 01 “”NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2022””: “”Per l’a.s. 2022 ogni società è tenuta a iscrivere un numero minimo di squadre nei campionati giovanili che varia in base alla partecipazione della prima squadra nei campionati Senior: in via eccezionale anche per l’a.s. 2022, se la prima squadra è iscritta in serie A, la società è tenuta a iscrivere un numero minimo di 2 squadre giovanili; (...) La partecipazione ai campionati giovanili da parte di una società di serie A con un numero insufficiente di squadre rispetto a quanto sopra statuito comporta: 1) in caso di una squadra giovanile mancante, la sanzione di € 500; (...)””;
- Considerato altresì in diritto che in forza dell’art. 1 comma 1 Reg. Fed. Giustizia i tesserati e gli affiliati sono tenuti all’osservanza delle deliberazioni degli organi federali ed in forza dell’art. 1 comma 4 Reg. Fed. Giustizia l’infrazione delle norme federali è sanzionata con l’applicazione del Regolamento medesimo;
- Ritenuto in fatto che la soc. Canalese ha iscritto unicamente una squadra – e non due, come prescritto - del settore giovanile;

infligge alla soc. Canalese la sanzione pecuniaria di Euro 500.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino